CIRCOLARE N. 1/2022

NUOVA COMPILAZIONE FATTURA AGLI ESPORTATORI ABITUALI

PREMESSA

Come noto, ai sensi dell'art. 8, DPR n. 633/72, ai soggetti che effettuano abitualmente operazioni con l'estero (non imponibili), ossia ai c.d. "esportatori abituali", è concessa la possibilità di acquistare beni / servizi senza applicazione dell'IVA, nel limite del "plafond disponibile".

Relativamente all'utilizzo del "plafond", a decorrere dal 2020, l'art. 12-septies, DL n. 34/2019 ha introdotto alcune "semplificazioni" prevedendo, in particolare, (soltanto) l'obbligo in capo all'esportatore abituale di inviare telematicamente la dichiarazione d'intento all'Agenzia delle Entrate. Quest'ultima rilascia apposita ricevuta con indicazione del protocollo di ricezione, i cui estremi vanno indicati dai fornitori nelle fatture emesse, ovvero, devono essere indicati dall'importatore nella dichiarazione doganale.

I dati delle dichiarazioni d'intento inviate dagli esportatori abituali sono disponibili a ciascun fornitore, indicato nella stessa, accedendo al proprio "Cassetto fiscale".

MODALITA' DI EMISSIONE DELLA FATTURA DA PARTE DEI FORNITORI

Con il Provvedimento 28.10.2021 l'Agenzia delle Entrate ha definito le **modalità di emissione, con effetto a decorrere dall'1.1.2022**, della fattura elettronica nei confronti di un esportatore abituale per le operazioni non imponibili ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. c), DPR n. 633/72.

In particolare, è richiesto che nella fattura sia riportato:

- nel campo "Natura" il codice N3.5 "Non imponibili a seguito di dichiarazioni d'intento";
- il numero di protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento inviata all'Agenzia delle Entrate dall'esportatore abituale,



composto da una prima parte di 17 cifre ed una seconda parte di 6 cifre (che rappresenta il progressivo) separata dalla prima dal segno "-" o dal segno "/".

A tal fine il fornitore deve compilare il blocco "Altri dati gestionali" per ogni dichiarazione d'intento, indicando:

- a) a campo "Tipo dato" la dicitura "INTENTO";
- b) a campo "Riferimento testo" il numero di protocollo (prima e seconda parte separate dal segno "-" o dal segno "/");
- c) a campo "Riferimento data" la data della ricevuta telematica rilasciata dall'Agenzia contenente il protocollo della dichiarazione d'intento.

Cedente/prestatore (fornitore)

Indentificative fiscale at fini IVA:ITXXXXXXXX

Cessionario/committente (cliente)

Indentificativo fiscale ai fini IVA:ITXXXXXXXXX

Cap: 20146 Nazione: IT

Tipologia documento	art.73	Numero documento	data documento	codice destinatatio
TD01 fattura		120	09/01/2022	

Cod. articolo	Descrizione	Qualità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
	Vendita con dichiarazione di intento	1,00	10.000,00 €			N3.5	10.000,00 €
	Tipo dato:INTENTO	1					
	Rif testo: 22010320341234568-0001	1					
	Rif data: 05/01/2022						

esigibilità iva / riferimenti normativi		Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
	N3.5			10.000,00	
				Totale documen	to

INVALIDAZIONE/INIBIZIONE DICHIARAZIONE D'INTENTO

L'art. 1, comma 1079, Legge n. 178/2020, Finanziaria 2021, prevede che l'Amministrazione finanziaria effettua specifiche analisi di rischio orientate a riscontrare la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), DL n. 746/83, che consentono di acquisire la qualifica di esportatore abituale, e attività di controllo, finalizzate all'inibizione, al rilascio / invalidazione delle dichiarazioni d'intento illegittime.

Qualora da tali controlli risultino irregolarità:

- all'esportatore abituale è inibita la facoltà di rilasciare nuove dichiarazioni d'intento;
- Sdl inibisce l'emissione della fattura elettronica senza IVA nella quale è indicato il numero di protocollo di una dichiarazione d'intento invalidata.


L'Agenzia ha definito le specifiche procedure di analisi di rischio e di controllo effettuate dalla stessa al fine di verificare il possesso della qualifica di "esportatore abituale". Le procedure sono elaborate mediante l'incrocio delle informazioni contenute nelle dichiarazioni d'intento presentate con le informazioni presenti nelle banche dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate e di quelle eventualmente acquisite da altre banche dati pubbliche / private.

La valutazione del rischio è orientata prioritariamente alla:

- analisi di criticità e anomalie direttamente desumibili dai dati esposti nelle dichiarazioni d'intento trasmesse:
- valorizzazione di particolari elementi di rischio individuati sulla posizione del titolare della ditta individuale o del legale rappresentante della società;
- individuazione di elementi di rischio connessi alla posizione fiscale del soggetto, persona fisica o giuridica, titolare della partita IVA, con particolare riferimento alle omissioni / incongruenze nell'adempimento degli obblighi di versamento / dichiarativi:
- individuazione di **elementi di rischio derivanti dalle operazioni** che concorrono alla formazione del plafond.

In caso di **esito irregolare** le dichiarazioni d'intento sono **invalidate**. In tal caso, l'Agenzia delle Entrate **trasmette mediante PEC** una comunicazione:

- al soggetto emittente (esportatore abituale), con l'indicazione del protocollo della dichiarazione d'intento invalidata, le relative motivazioni e le anomalie riscontrate;
- al **soggetto cedente** (**fornitore** / **prestatore**), contenente i dati identificativi del soggetto emittente e il protocollo della dichiarazione d'intento **invalidata**



L'emissione di una fattura elettronica con i dati di una dichiarazione d'intento invalidata, comporta lo scarto del file xml da parte dello Sdl. Un aspetto non trattato dalla normativa di riferimento, riguarda le fatture emesse dal fornitore prima dell'invalidazione della dichiarazione d'intento da parte dell'Agenzia. Si attendono chiarimenti se tali fatture devono essere oggetto di "integrazione" con IVA ovvero se l'invalidazione ha effetto solo sulle fatture emesse successivamente.



Lo Studio è a disposizione per fornire eventuali chiarimenti e/o delucidazioni su quanto sopra

Studio Truppa - Medio